

<p style="text-align:center">ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Domanda per la riduzione della contribuzione agricola ai sensi della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, art. 1 comma 60</p>
--

GENERALITÀ

L'art. 1, comma 60 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, prevede che con effetto dal 1° gennaio 2008, INAIL applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626¹, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della Legge 3 agosto 2007, n. 123².

La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente entro il 30 giugno dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **scheda informativa generale** che contiene le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la **dichiarazione del richiedente**, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 per l'applicazione della riduzione, elencati al paragrafo 2.3.

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato on-line dal Datore di lavoro/intermediario e contiene:

§ 2.1 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

Vengono generati in automatico da procedura per effetto della previa iscrizione al servizio, anche in caso di "ditta non INAIL":

- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente;
- il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- Il Codice fiscale/P.IVA.

¹ Ad oggi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

² Ad oggi art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

- Deve essere indicato il
- Il Codice CIDA.

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc).

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Oggetto della dichiarazione del richiedente:

- 1 la consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'indicazione, nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza";
- 4 l'assenza di infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
- 5 l'assenza nel biennio precedente di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (ex art. 14 del D. Lgs.81/2008) o sanzionatori conseguenti alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, verrà identificato attraverso la combinazione delle credenziali di accesso.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento da parte dell'Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007 e al decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito in legge n.78/2014.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Al beneficio sono ammesse solo le aziende attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie

in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 MISURE PER L'ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il requisito è soddisfatto qualora le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione dei rischi "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" ovvero abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Dlgs. 81/2008³.

§ 3.4 ASSENZA DI INFORTUNI E DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Al beneficio sono ammesse solo le aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l'annualità cui si riferisce lo sconto.

Le aziende richiedenti, inoltre, non devono essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123⁴. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.

§ 4 - DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3.

La ricorrenza dei succitati presupposti s'intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente, con particolare riferimento all'effettiva adozione delle misure di cui al punto b) del paragrafo "Generalità" della presente Guida.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta di integrazione di quanto dovuto, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

³ I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lettera f).

⁴ Ad oggi art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..